



Regione Umbria

La Presidente

Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Decreto 19 maggio 2017, n. 3

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA - FONTANA ANNA

(Ordinanza n. 9 del 14/12/2016 e s.m.i. del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016)

Rif. pratica n° 1005404390000002492017

IL VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE

Preso atto che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189/2016, il quale prevede la concessione dei finanziamenti per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'articolo 3, comma 6, del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 e s.m.i., articolo ora contenuto al comma 8, dell'art. 4 bis della legge n. 229 del 15 dicembre 2016 di conversione del decreto legge n. 189/2016 il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività;



Regione Umbria

La Presidente

Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016 e n. 414 del 19 novembre 2016;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario Straordinario per la ricostruzione con la quale sono state impartite ulteriori disposizioni volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

Vista l'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 del Commissario Straordinario per la ricostruzione "Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017";

Atteso che con la citata ordinanza n. 9/2016, in ragione del permanere delle necessità sopra richiamate, i singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 ottobre 2016 possono provvedere direttamente alla delocalizzazione delle attività economiche in altro edificio agibile sito nello stesso comune, ovvero all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9/2016 i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice Commissari, possono autorizzare la delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della stessa ordinanza;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9/2016 i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice Commissari, possono altresì autorizzare l'acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalità dell'impresa e tutti gli altri interventi di cui all'art. 4 della stessa ordinanza;

Atteso che il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, verificata l'entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la congruità delle spese previste o sostenute, rilascia l'autorizzazione alla delocalizzazione ed agli altri interventi di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, determinando l'entità delle spese ammesse a rimborso con le modalità stabilite all'articolo 8;



Regione Umbria

La Presidente

Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

Atteso che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 12 dell'ordinanza n. 9/2016, è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all'autorizzabilità dell'intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 13 dell'ordinanza n. 9/2016, il soggetto legittimato, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo e che, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2 della stessa ordinanza, l'interessato può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza n. 9/2016, il Presidente della Regione, Vice Commissario territorialmente competente, può concedere il rimborso ai soggetti legittimati di cui all'art. 3 della stessa ordinanza, che abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa;

Vista la richiesta presentata alla Regione Umbria - Ufficio Speciale della Ricostruzione, dall'Ing. Carducci Andrea per conto della Sig.ra Fontana Anna, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla delocalizzazione della propria attività economica danneggiata dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 avente sede operativa in un edificio dichiarato inagibile e sito nel Comune di Preci (Foglio 39; Particella 135, sub. 1-3-4 e Particella 136, sub. 4);

Dato atto che l'intervento di cui alla presente autorizzazione è a valere sulle risorse stanziare per la ricostruzione ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 189/2016;

Visto il documento istruttorio del Dirigente dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;



Regione Umbria

La Presidente

Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

DECRETA

Art. 1

1. La Sig.ra Fontana Anna è autorizzata, ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e s.m.i., alla delocalizzazione della propria attività economica danneggiata dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016.
2. La Sig.ra Fontana Anna, a seguito dell'autorizzazione di cui sopra, può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel lotto a sua disposizione.
3. La struttura temporanea, installata a norma della presente autorizzazione, dovrà essere rimossa a cura del richiedente entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'edificio dichiarato inagibile.

Art. 2

1. Le spese ammesse a rimborso, ai sensi degli artt. 5, comma 11 e 8, dell'ordinanza 9/2016, sono determinate come segue:
 - a) il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea è pari a € 50.666,28;
 - b) il rimborso per il ripristino delle scorte è pari a € 2.073,64;
 - c) il rimborso per l'allacciamento ai pubblici servizi è pari a € 2.000,00;
 - d) il rimborso per le spese tecniche è pari a € 2.533,31.
2. Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo alla presente autorizzazione, è I43D17000090001.
3. La Sig.ra Fontana Anna dovrà presentare, nel termine di trenta giorni decorrenti data di conclusione degli interventi di delocalizzazione, la domanda intesa ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 dell'ordinanza n. 9/2016.

Art. 3



Regione Umbria

La Presidente

Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016

(D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge n. 229/2016)

-
1. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Preci, al Dipartimento della Protezione Civile (DICOMAC) ed al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Perugia, 19/05/2017

Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge